

in un tempo vicino un'alienazione, facilitiamola quest'alienazione, postochè di recente la finanza ha già ricevuto una intera tassa; facciamo che lo stabile vada ad essere usufruttato da chi ha capitali, mezzi ed intelligenza per trarne la rendita maggiore possibile.

Queste sono le ragioni per cui credo che potrà essere accolto dalla Camera il mio emendamento, che proporrei sia posto d'opo il primo capo di questo numero 26, emendamento che dovrebbe essere scritto in corsivo per non dare luogo ad equivoci.

Esso sarebbe così concepito:

« La tassa qui contemplata sarà ridotta alla metà, quando dall'ultimo trapasso seguita a titolo oneroso, dopo la pubblicazione della presente legge, non sieno ancora trascorsi tre anni. »

Osservo che l'emendamento ha una portata molto ristretta, perchè io non riduco questa tassa alla metà nei casi in cui l'ultimo trapasso fosse seguito nè per titolo di donazione, nè per titolo di successione. Di questo modo il mio emendamento s'applicherà al numero ristretto di casi che si riferiscono alla libera e volontaria trasmissione della proprietà a titolo oneroso, che sono appunto i casi che meritano di più il favore della legge.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. L'emendamento proposto dall'onorevole Restelli va contro uno dei principii regolatori della legge.

La tassa si proporziona sul valore trasferito.

Ora, che un valore sia stato soggetto a mutazioni piuttosto un anno prima, che un anno dopo, è indifferente, e la mutazione ed il valore si suppongono uguali senza differenza di tempo; quindi l'emendamento del deputato Restelli sarebbe l'introduzione di un favore che costituirebbe eccezione ad uno dei principii regolatori della legge.

Ma io domando: chi sarebbe il favorito?

Che relazione ha la tassa che si riceve per un mutamento che si fa oggi colla tassa che fu riscossa per un mutamento che si verificò due anni avanti? Rapporto nessuno vi sarà fra queste due tasse: la tassa antica la paga di regola il venditore, la tassa nuova la paga il venditore attuale, che non risenti il carico della prima.

Dunque noi faremmo un favore all'attuale venditore per rispetto ad un carico che non risenti esso, ma che solo fu sostenuto da colui dal quale egli in passato comprò il fondo che oggi rivende.

Io non trovo rapporto alcuno tra la tassa pagata e quella da pagarsi; la tassa pagata è andata a carico dell'antico venditore, la presente va a carico del venditore attuale; quindi non avvi ragione di fare eccezione alla legge in favore di un contribuente pel quale non concorre affatto la ragione del favore che verrebbe proposto.

COLOMBANI. Alle osservazioni presentate dall'onorevole signor commissario regio se ne può aggiungere, a mio avviso, un'altra che risponde più direttamente alle obiezioni messe innanzi dall'onorevole Restelli.

Il motivo per cui il mio amico Restelli vorrebbe esentare dal pagamento della tassa quei trapassi che si succedono a breve distanza è una specie di ingiustizia, di aggravamento d'imposta che riconosce a danno dello stabile, il quale ripaga la tassa a breve distanza di tempo.

Se questo motivo valesse per impedire il pagamento di una seconda o terza tassa, bisognerebbe per lo stesso motivo sottoporre ad una tassa maggiore quei trapassi che si succedono a una distanza di tempo molto maggiore del tempo medio, che costituisce il periodo dei trapassi.

Questa ragione mi pare distrugga compiutamente l'argomento addotto dal deputato Restelli.

PRESIDENTE. Metterò ora ai voti l'emendamento proposto dal deputato Restelli. Ne do lettura.

Egli propone che all'articolo 99, § 5, numero 26, dopo il primo capo, s'inscriva il seguente alinea in carattere corsivo:

« La tassa qui contemplata sarà ridotta alla metà quando dall'ultimo trapasso seguito a titolo oneroso dopo la pubblicazione della presente legge non siano ancora trascorsi tre anni. »

Chi l'approva, si alzi.

(Dopo prova e controprova, non è ammesso.)

S'intenderà dunque approvato il numero 26 del § 5 dell'articolo 99 quale fu letto.

(Sono indi approvati senza discussione i numeri seguenti):

« 27. Gli affitti di immobili a rendite perpetue, quelli a vita, o la cui durata sia illimitata, le costituzioni d'enfiteusi e le concessioni di diritti di superficie.

« 28. La dichiarazione di mandato, ossia la nomina della persona per cui si è fatto un acquisto per via di deliberamento o di contratto di compra-vendita di beni immobili, se la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice, o non è seguita entro il giorno successivo all'atto di deliberamento o d'acquisto, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione non emana dalla legge, ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o d'acquisto.

« 29. Le porzioni di beni immobili indivisi acquistate per licitazione.

« 30. I conguagli od i maggiori valori o maggiori assegni negli atti di permuta o di divisione di beni immobili.

« 31. I riscatti di beni immobili esercitati dopo trascorsi i termini stabiliti dalla legge o convenuti nel primitivo contratto di vendita contenente la riserva del riscatto, ovvero trascorsi i termini stati prorogati giudizialmente.

« Soggiacciono alla tassa medesima i riscatti anche esercitati entro i termini suddetti, ma non dal venditore o da suoi eredi, e quelli eziandio che si eseguono dietro riserva espressa in atto di permuta.

« § 6. *Tassa proporzionale di lire 5 per ogni cento lire* — 32. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni stabili o mobili che hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, sia che le medesime si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte. »

ALLIEVI. Osservando la scala delle tasse proporzionali che s'impongono alle successioni sono stato colpito dalla distanza che passa tra la tassa sulle successioni dei discendenti e dei coniugi e quella che grava le eredità dei fratelli, delle sorelle e degli zii e nipoti. In secondo luogo sono stato colpito dall'elevazione del limite massimo della tassa sulle successioni relative ad estranei.

Infatti nei fratelli e le sorelle è stabilita un'imposta del 5 per cento dell'eredità, e il limite massimo della tariffa per le successioni è stabilito nel 10 per cento. Io credo che per una legge la quale è nuova in moltissime delle provincie a cui essa deve venire applicata (e si applica a provincie le quali si trovano in determinate condizioni economiche affatto particolari), io credo che il *massimo* testè accennato sia oltremodo gravoso.

Ho detto che molte delle provincie d'Italia versano in determinate e particolari condizioni economiche rispetto alla possibilità di sopportare la presente tassa.

Invero io osservo storicamente che pressochè in nessuno